


REGOLAMENTO

PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CUI ALL'ART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. E PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FORNITORI E PROFESSIONISTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA.



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa di riferimento.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, attuate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.1 ed in tema di procedure negoziate nelle ipotesi previste dalla legge.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'istituzione dell'Elenco dei fornitori e professionisti dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento di intende per:

- a) "Codice dei contratti pubblici" o "Codice", il [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) "Regolamento", il presente Regolamento;
- c) "Autorità" o "AdSP", l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna in qualità di Stazione appaltante;
- d) "Piattaforma telematica" o "Piattaforma", il sistema informatico (software e hardware) per l'espletamento delle procedure di gara interamente gestite in modalità digitale e per la gestione dell'Elenco fornitori e professionisti dell'Autorità, raggiungibile all'indirizzo web: <https://albi.adspmaredisardegna.it/>;
- e) "MePA" il mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia europea;
- f) "PIAO" il Piano integrato di attività e organizzazione dell'Autorità;
- g) "RPCT" il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità;
- h) "Direttore", il dirigente della struttura amministrativa dell'Autorità competente per materia allo svolgimento di un determinato procedimento di cui al presente Regolamento;
- i) "RUP", il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice e all'Allegato I.2;
- j) "Affidamenti sotto soglia europea", affidamenti il cui valore stimato è inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, svolte secondo una delle procedure previste dall'articolo 50 del Codice;
- k) "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando" è la procedura prevista dall'Allegato I.1 art. 3, lett. h) e dagli articoli 76 e 158 del Codice, in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti senza previa pubblicazione di un bando di gara e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;



- l) “Elenco”, l’elenco degli operatori economici (fornitori di beni e prestatori di lavori e servizi, nonché professionisti) disciplinato dal presente Regolamento;
- m) “Fornitore”, l’operatore economico, rientrando tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del Codice e comunque legittimato a richiedere la registrazione sulla Piattaforma al fine di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici, nonché i liberi professionisti;
- n) “Fornitore accreditato”, il fornitore o prestatore di lavori o servizi che ha richiesto e ottenuto l’accreditamento per specifiche categorie merceologiche secondo quanto stabilito dalla piattaforma.

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 3

Attività negoziale

1. L’Autorità, nell’attività di acquisizione di forniture, servizi e lavori, opera nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del Codice, segnatamente i principi di risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore ed in particolare le vigenti norme di contenimento della spesa, tra le quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- l’articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) (Legge finanziaria 2000);
- l’articolo 1, comma 449 e 450, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Legge finanziaria 2007);
- l’articolo 1 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché delle misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
- l’articolo 9 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- l’articolo 1, comma 512 della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (Legge di stabilità 2016).

3. L’Autorità è tenuta, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla norma, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. L’Autorità può ricorrere, nelle categorie merceologiche per le quali non sussiste l’obbligo di ricorso a Consip secondo la normativa vigente, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

5. Fatte salve le ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento sono effettuate mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica dell’Ente.

6. In caso di ricorso a strumenti di affidamento differenti dalla Piattaforma, il RUP, fermo restando l’obbligo di motivare la scelta effettuata, provvederà ad inserire i dati relativi all’affidamento all’interno della Piattaforma medesima, entro due giorni dall’adozione del provvedimento di affidamento, anche al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione.



Articolo 4

Settori speciali

1. L'Autorità è l'Amministrazione aggiudicatrice operante nel settore di attività di cui all'articolo 150 "Settori dei Porti e degli Aeroporti" del Codice.
2. Per l'affidamento di contratti pubblici che riflettono direttamente il funzionamento dei porti di competenza, l'Autorità ricorre alla speciale disciplina di cui alla parte II del Codice dei contratti pubblici per i settori speciali e applica le soglie appositamente previste per tale settore dall'articolo 14 del Codice medesimo.
3. In tali casi il RUP verifica e attesta la sussistenza con riferimento al singolo affidamento della esistenza del requisito oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Di tale attestazione è dato atto nel decreto autorizzativo a contrarre.

Articolo 5

Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

1. L'Autorità assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), dalle Delibere ANAC riguardanti l'argomento, nonché dal PIAO dell'Autorità.
2. Il RUP provvede affinché vengano ottemperati gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 relativamente ai dati di propria competenza, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PIAO dell'Autorità, informandone il RPCT. Al di fuori dell'ipotesi di cui al successivo articolo 6, comma 1, il Direttore della struttura amministrativa presso cui opera il RUP vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dell'obbligo.

Articolo 6

Il Responsabile unico del progetto

1. Il RUP è, di norma, il Direttore della struttura amministrativa interessata all'acquisizione ed al quale è stato assegnato il relativo procedimento.
2. È fatta salva la facoltà del Direttore della struttura amministrativa di richiedere al Presidente della AdSP, sentito il Segretario Generale, la nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della [legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.](#), dell'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato I.2 al Codice, in qualità di RUP di un dipendente assegnato alla medesima struttura amministrativa, purché sia dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che deve svolgere e per cui è nominato e purché sia in possesso degli specifici requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente, nonché la nomina della Struttura di Supporto al RUP.
3. Acquisita la richiesta motivata da parte del Direttore, il Presidente dell'Autorità nomina, con proprio decreto presidenziale, il RUP e la Struttura di Supporto, laddove necessaria, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Il RUP dovrà essere in possesso delle qualifiche e dell'esperienza richieste dalla normativa vigente in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nel decreto autorizzativo a contrarre.



4. L'atto con il quale è adottata la decisione di contrarre (decreto autorizzativo a contrarre o determina semplificata di affidamento c.d. buono d'ordine informatico), indica gli estremi dell'atto di nomina del RUP.

Articolo 7

Divieto di frazionamento e suddivisione in lotti

1. È vietato l'artificioso frazionamento delle forniture, servizi e lavori, finalizzato a ricondurre il valore dell'affidamento, ad una differente disciplina di cui al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, nel rispetto della disciplina europea in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera s), ovvero in lotti prestazionali di cui alla lettera t), ovvero in lotti quantitativi di cui alla lettera u), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Articolo 8

Selezione degli operatori economici da consultare

1. Gli operatori economici ai quali inoltrare richiesta di preventivo o invito a presentare offerta nell'ambito delle procedure oggetto del presente Regolamento sono prioritariamente individuati attraverso consultazione dell'Elenco fornitori e professionisti dell'AdSP dalla Piattaforma dell'Ente.
2. Qualora non sia possibile, in ragione della tipologia e dell'importo dell'affidamento, avvalersi dell'Elenco fornitori e professionisti dell'AdSP, su motivata proposta del RUP si procederà all'individuazione degli operatori economici da consultare mediante indagine di mercato, attraverso un avviso pubblico, finalizzata ad individuare i potenziali operatori presenti sul mercato che possano essere interessati ad eseguire il lavoro o ad effettuare la fornitura del bene o del servizio richiesto, secondo quanto di seguito indicato.
3. L'avviso dovrà essere pubblicato, per almeno 15 (quindici) giorni sulla Piattaforma telematica dell'Ente nonché sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del precedente articolo 5, e sulla Banca Dati dei contratti pubblici dell'ANAC, ove attiva. Il RUP potrà stabilire un termine inferiore nei casi di motivata urgenza; in tale ipotesi il termine stabilito dovrà essere congruo rispetto alle caratteristiche della procedura e alla complessità della documentazione richiesta per la candidatura. L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori e le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante.
4. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
5. Il RUP procederà a selezionare un numero congruo di operatori da consultare nel rispetto del numero minimo di legge mediante sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi solo nell'ipotesi in cui il ricorso ai criteri di cui ai precedenti commi del presente articolo siano impossibili o determinino per la Stazione Appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze dovranno essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.



6. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, si deve fare riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto un affidamento rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore (identificato mediante CPV). La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie, ove l'invito all'operatore uscente sia adeguatamente motivato dal RUP in ragione della struttura del mercato, dell'effettiva assenza di alternative e della accurata esecuzione del precedente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

7. L'AdSP pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati in conformità al disposto di cui all'art. 50, comma 2, del Codice.

Articolo 9

Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50 del Codice in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando tale garanzia provvisoria è richiesta, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito.

2. La garanzia definitiva, quando richiesta, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. È infatti facoltà dell'AdSP, in casi debitamente motivati nell'atto con il quale è adottata la decisione di contrarre, non richiedere la garanzia definitiva al fine della stipula del contratto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Articolo 10

Verifica dei requisiti

1. Ai fini dell'affidamento degli appalti di cui al presente Regolamento, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché dei requisiti speciali (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale) richiesti dall'Autorità.

2. L'Autorità dovrà acquisire l'autocertificazione, da parte di ciascun operatore partecipante alla procedura, attestante il possesso di tutti i succitati requisiti, secondo il DGUE o altro modello fornito dall'Autorità.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del Codice, l'Autorità dopo aver predisposto la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui sopra, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente. Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, avendo ritenuto la proposta legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione che sarà immediatamente efficace.

4. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 52, comma 1 del Codice (40.000,00 euro), gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.



5. L’Autorità potrà procedere alla verifica delle suddette dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Solo in tali ipotesi (art. 52 del Codice), l’Autorità provvede alla stipula del contratto anche in pendenza delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti; il contratto prevede apposita clausola risolutiva per l’ipotesi di esito negativo delle stesse.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l’Autorità procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Articolo 11

Stipula del contratto

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del Codice i contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ovvero tramite scrittura privata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

3. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, come previsto dall'art. 55, secondo comma, del Codice.

4. In caso di ricorso a procedure ordinarie ovvero su proposta motivata del RUP, ove risulti indicato in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, il contratto potrà essere stipulato per atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa. Di tale scelta è data evidenza nell’atto iniziale della procedura affinché gli operatori economici possano valutare i relativi costi.

5. Tra le clausole contrattuali è fatta espressa previsione del rispetto da parte del Contraente degli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento per i dipendenti dell’Autorità di sistema portuale”, quale allegato del vigente PIAO 2023-2025, disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it.

CAPO III

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

Articolo 12

Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara

1. Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui agli articoli 76 e 158 del Codice ha carattere eccezionale e l’Autorità vi ricorre nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa vigente.



2. Il decreto autorizzativo a contrarre, adottato su conforme proposta del RUP, oltre agli elementi previsti dall'articolo 17 del Codice, dà atto del ricorrere dei presupposti normativamente previsti per il ricorso all'istituto. Alla procedura è invitato un numero congruo di operatori economici rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto, individuato secondo proposta del RUP adeguatamente motivata.

CAPO IV

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 13

Modalità di affidamento di forniture e servizi e congruità dei prezzi

1. Fatte salve le ipotesi di assolvimento alle vigenti norme di contenimento della spesa di cui al precedente articolo 3, commi 3, 4 e 5, per l'acquisizione di servizi e forniture, il RUP dovrà avvalersi della Piattaforma presente nel seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.
2. All'atto dell'avvio di procedure di affidamento, il RUP attesta il rispetto, con riferimento al singolo affidamento, delle norme di contenimento della spesa di cui al precedente articolo 3, commi 3, 4 e 5.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano agli acquisti effettuati per cassa.

Articolo 14

Procedura di affidamento – Servizi e forniture

1. Per le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il RUP opera, nel rispetto delle fasi di cui all'articolo 17 del citato Codice, con le seguenti modalità:

- a) per importi inferiori a € 5.000 (cinquemila) può disporre l'affidamento diretto, procedendo con determina di affidamento semplificata sotto forma di buono d'ordine informatico sottoscritto dal RUP e dal Direttore, e che individua, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, la copertura finanziaria, il CIG, il fornitore, le ragioni della scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- b) per importi pari o superiori a € 5.000 (cinquemila) ed inferiori alla soglia europea di cui all'articolo 14 del Codice, il RUP opera nel rispetto delle soglie e delle procedure previste dagli artt. 50, comma 1, lettera b) e lettera e) del Codice e dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento;
- c) nelle ipotesi previste dagli articoli 76 e 158 del Codice e dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento, si ricorrerà alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ivi prevista e disciplinata.

2. Il decreto autorizzativo a contrarre, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) del presente articolo, deve almeno contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le ragioni del ricorso alla disciplina prevista per i settori speciali dagli articoli 141 e ss. del Codice (se del caso), le caratteristiche dei servizi o delle forniture che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura finanziaria, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali previste.



3. Nell'ipotesi di affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, oltre a quanto previsto al precedente comma 2, è necessario porre a base di negoziazione i parametri di cui all'articolo 41, comma 15, e Allegato I.13 del Codice.

4. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, il termine per la presentazione del preventivo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta, fatte salve motivate ragioni di urgenza. Nel caso di cui al comma 1, lett. b e c) del presente articolo, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito, fatto salvo il caso in cui la procedura negoziata sia preceduta da manifestazione di interesse. In questo caso il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 (dieci) giorni. I suddetti termini possono essere ridotti, in caso d'urgenza e/o pericolo.

5. Per motivi d'urgenza e qualora non sia possibile avvalersi dell'Elenco fornitori e professionisti o avviare una manifestazione di interesse, il RUP può individuare gli operatori cui inviare la richiesta di preventivo anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici del MePA, dando atto della procedura adottata nel decreto.

6. Le soglie sono calcolate sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni, proroghe o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

CAPO V

ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

9

Articolo 15

Modalità di affidamento di lavori

1. Per le acquisizioni di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici, il RUP, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, opera, nel rispetto delle fasi di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, con le seguenti modalità:

- a) per importi inferiori a € 5.000 (cinquemila) può disporre l'affidamento diretto, procedendo con determina di affidamento semplificata sotto forma di buono d'ordine informatico sottoscritto dal Direttore e dal RUP che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il CIG, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 del Codice;
- b) per importi pari o superiori a € 5.000 (cinquemila) ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 14 del Codice il RUP opera nel rispetto delle soglie e delle procedure previste dall'articolo 50, comma 1, lett. a), c) e d) del Codice e dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento;
- c) nelle ipotesi previste dagli articoli 76 e 158 del Codice e dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento si ricorrerà alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ivi prevista e disciplinata.

2. In circostanze di somma urgenza ovvero in quei casi in cui l'esecuzione immediata dei lavori è indispensabile per rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si applicano le procedure di cui all'articolo 140 del Codice.



3. Con riferimento ai contenuti del decreto, alle modalità di spedizione della richiesta preventivi e/o della lettera d'invito e ai termini per la presentazione dei preventivi e/o delle offerte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
4. Riguardo al possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché dei requisiti speciali richiesti dall'AdSP trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento. L'eventuale possesso in capo all'operatore dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale.
5. Per motivi d'urgenza e qualora non sia possibile avvalersi dell'Elenco o avviare una manifestazione di interesse, il RUP può individuare gli operatori cui inviare la richiesta di preventivo anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici del MePA, dando atto della procedura adottata nel decreto.
6. Le soglie sono calcolate sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Autorità. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'Autorità preveda premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Articolo 16

Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori

1. Nelle procedure di acquisizione di lavori pubblici, la scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o l'invito a presentare offerta avviene nel rispetto dei principi di cui al Titolo I e all'art. 49 del Codice. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, quando gli affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria prevalente di lavori pubblici.

10

CAPO VI

ELENCO FORNITORI E PROFESSIONISTI

Articolo 17

Disciplina per la gestione dell'Elenco fornitori e professionisti dell'Autorità

1. Con il presente Regolamento l'Autorità uniforma la disciplina dell'elenco di operatori economici, definito "Elenco Fornitori e Professionisti dell'AdSP", da cui attingere nelle procedure di cui all'articolo 50 del Codice e nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara.
2. Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Elenco di cui al comma 1, individuandone i termini e le condizioni per la formazione, l'utilizzo, l'aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.
3. L'Elenco opera mediante modalità telematiche e l'accesso ad esso avviene, pertanto, attraverso la Piattaforma di cui al link: <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.
4. L'utilizzo dell'Elenco è soggetto al Codice dei contratti pubblici ed ai suoi Allegati, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso, al presente Regolamento, nonché alla relativa disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile.



5. L'Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato. Nel corso del periodo di apertura e validità, tutti gli operatori economici e i liberi professionisti dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso ed iscrizione.

6. Con successivo, specifico provvedimento verranno stabilite le modalità per la formazione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di cui al presente Capo.

Articolo 18

Utilizzo dell'Elenco

1. L'Elenco è utilizzato per la scelta dei Fornitori da invitare alle procedure di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I e all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
2. Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure prodotte dall'Autorità.

Articolo 19

Soggetti ammessi e categorie merceologiche

1. L'Elenco è suddiviso in categorie merceologiche di beni, lavori e servizi corrispondenti alle categorie presenti sulla Piattaforma dell'Ente e secondo quanto riportato in Allegato al presente Regolamento.
2. Ciascun operatore economico interessato può selezionare le categorie merceologiche di sua scelta, fermo restando che tale indicazione dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti professionali richiesti per l'iscrizione.
3. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. E' ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero, qualora intercorra simile rapporto, a condizione che non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Articolo 20

Requisiti di iscrizione nell'Elenco

1. Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici e i liberi professionisti di cui al precedente articolo 19 che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara specificate agli articoli 94 e ss. del Codice, che siano iscritti alla C.C.I.A.A. di appartenenza per le attività richieste e/o presso i competenti Ordini professionali ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.
2. Per poter svolgere le tipologie di incarico di cui a punti seguenti saranno richiesti ai liberi professionisti o agli organismi di ispezione i requisiti di carattere speciale come appresso elencati:



- a) per l'iscrizione alla tipologia d'incarico relativa al coordinamento per la sicurezza (CSP/CSE) è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e ss.mm.ii.;
- b) per l'iscrizione alla tipologia d'incarico di collaudatore, è necessario non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l'affidamento dell'incarico di collaudo, indicate all'articolo 116, comma 6 del Codice ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.14. In particolare, per l'esecuzione dei servizi di collaudo statico, è richiesta l'iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, secondo le "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato" di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto 17 gennaio 2018 e s.m.i.;
- c) per l'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo è richiesto il possesso dei requisiti di cui di cui all'Allegato II.14 al Codice.

3. Per poter svolgere le tipologie di incarico relative alla verifica preventiva della progettazione, saranno richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale agli organismi di ispezione:

- per l'iscrizione alla tipologia di incarico relativa alla verifica preventiva della progettazione, è necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE.

4. In caso di consorzio, il requisito di cui al comma 1 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Articolo 21

Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda

1. L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la Piattaforma. Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi utilizzando l'apposita procedura contenuta nella Piattaforma e presentare la prevista istanza, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per i lavori di importo inferiore ad € 150.000:

aver eseguito lavori ricadenti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione per un valore non inferiore all'importo della classe in cui intende iscriversi. I lavori che verranno presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione, sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il triennio antecedente la data di iscrizione.

A tal fine dovrà essere allegata una dichiarazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, contenente:



i- l'elenco dei lavori corredato da una breve descrizione dei più significativi della stessa tipologia per la quale si richiede l'iscrizione, l'indicazione del committente, l'importo, l'inizio e la fine dei lavori;

ii- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Regolamento; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al primo paragrafo della presente lettera a);

iii- adeguata attrezzatura tecnica

b) per i lavori di importo superiore ad € 150.000:

possesso dell'attestazione SOA;

c) per servizi e forniture:

aver eseguito servizi o forniture ricadenti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un valore non inferiore all'importo del contratto da affidare.

I servizi o le forniture che verranno presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione, sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il triennio antecedente la richiesta di iscrizione.

A tal fine dovrà essere allegata una dichiarazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, contenente l'elenco dei servizi o le forniture corredato da una breve descrizione dei più significativi della stessa tipologia per la quale si richiede l'iscrizione, l'indicazione del committente, l'importo, l'inizio e la fine del servizio o della fornitura.

d) per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici:

aver eseguito servizi ricadenti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo pari al doppio del valore massimo della classe alla quale si richiede l'iscrizione. I servizi che verranno presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione, sono quelli di competenza del decennio antecedente la richiesta di iscrizione, regolarmente eseguiti con buon esito.

Le classi individuate, con specificazione dei requisiti richiesti, sono le seguenti:

1- Classe 1, per incarichi di valore inferiore ad euro 40.000 (quarantamila).

Requisito richiesto:

aver eseguito servizi pregressi, ricadenti nella medesima categoria per cui si richiede iscrizione, per un importo complessivo pari al doppio del valore massimo degli incarichi di Classe 1 (ovvero euro 80.000) eseguiti nei 10 (dieci) anni antecedenti la richiesta di iscrizione;

2- Classe 2, per incarichi di valore pari o superiore ad euro 40.000 (quarantamila) e inferiore ad euro 100.000 (centomila).

Requisito richiesto:

aver eseguito servizi pregressi, ricadenti nella medesima categoria per cui si richiede iscrizione, per un importo complessivo pari al doppio del valore massimo degli incarichi di Classe 2 (ovvero euro 200.000) eseguiti nei 10 (dieci) anni antecedenti la richiesta di iscrizione.



A tal fine, direttamente nel sistema informatico di gestione dell'Elenco, all'atto della trasmissione dell'istanza di iscrizione, dovrà essere compilata la dichiarazione relativa ai servizi pregressi eseguiti che conterrà l'elenco dei servizi corredato da una breve descrizione dei più significativi della stessa tipologia per la quale si richiede l'iscrizione, l'indicazione del committente, l'importo e la fine del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 100 del Codice.

3. Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisizione, ai fini dell'ammissione alla presentazione di preventivi o di offerte da parte degli operatori economici, l'Autorità si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

Articolo 22

Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione

1. L'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco a seguito della comunicazione trasmessa tramite i canali di comunicazione presenti in Piattaforma.

2. L'Autorità potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta – effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

3. L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi o lavori, né l'Autorità è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Autorità ritenga di avvalersi dell'Elenco, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità.

4. Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione nell'Elenco è l'Autorità.


Articolo 23

Durata dell'iscrizione

1. L'Elenco è sempre aperto, per tutta la sua durata, all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

2. L'iscrizione all'Elenco, fermo restando quanto disposto all'articolo 17, comma 6, è efficace per tutta la durata dell'Elenco stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. I Fornitori iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fatto salvo il rinnovo semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell'iscrizione.



Articolo 24

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione di attività;
- b) perdita dei requisiti richiesti per la Registrazione nell'Elenco Fornitori Telematico;
- c) commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- d) dall'Ente o commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- f) domanda di cancellazione dall'Elenco presentata dall'operatore economico;
- g) verificarsi di una delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici;
- h) per gli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici, nel caso di mancata risposta per tre volte consecutive ad inviti nell'ambito delle procedure avviate ex artt. 50 o 76 del Codice.

2. La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Autorità nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni per motivate esigenze. Decorso 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Autorità si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. Sino alla definizione di tale procedura, l'iscrizione all'Elenco sarà sospesa.

15

Articolo 25

Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

1. Fornitori iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati, utilizzando l'apposita procedura presente sulla Piattaforma, i dati e le informazioni rese, attraverso le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000, ai fini dell'accreditamento all'Elenco.

2. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.

3. La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione possono essere causa di cancellazione dall'Elenco.

Articolo 26

Tattamento dei dati personali

1. L'Autorità è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dai Fornitori ai fini dell'iscrizione nell'Elenco.

2. I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.



CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27


Norme di coordinamento e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Qualora le norme di cui al presente Regolamento dovessero trovarsi in contrasto a seguito di intervenute modifiche dell'apparato normativo di riferimento, nelle more dell'adeguamento del primo, troverà applicazione quest'ultima normativa sovraordinata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento a norma dell'articolo 28, è abrogato il regolamento di cui al decreto n. 304 del 30 luglio 2020.
4. Le iscrizioni perfezionate nella vigenza del Regolamento di cui al Decreto n. 304/2020 sono confermate. Il RUP, all'atto della consultazione degli operatori economici, acquisirà dagli stessi la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 di conferma del possesso dei requisiti ai sensi del Codice e del presente Regolamento. Suddette dichiarazioni verranno verificate a campione e in caso di aggiudicazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Autorità ed è reso disponibile sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Autorità, unitamente all'allegato.



ALLEGATO

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI BENI, LAVORI E SERVIZI

(art. 19, c. 1)

FORNITURE E SERVIZI

Ciascuna categoria, individuata da una lettera maiuscola e da un numero, è distinta in due classi:

- Classe 1: importi fino ad € 40.000
- Classe 2: importi superiori ad € 40.000 ed inferiori alla soglia europea

Per quanto concerne le categorie merceologiche di iscrizione si rimanda a quanto previsto nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica, sottosezione Elenco fornitori.

LAVORI

Ciascuna categoria, individuata da una coppia di lettere maiuscole e da un numero e da un'eventuale ulteriore lettera maiuscola, è distinta in tre classi:

- Classe 1: importi compresi tra € 0 ed € 40.000
- Classe 2: importi superiori ad € 40.000 ed inferiori o uguali ad € 150.000
- Classe 3: importi superiori ad € 150.000 ed inferiori o uguali ad € 1.000.000

OG1. - Edifici civili e industriali

OG2. - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3. - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4. - Opere d'arte nel sottosuolo

OG5. - Dighe

OG6. - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7. - Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8. - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9. - Impianti per la produzione di energia elettrica



- OG10. - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
- OG11. - Impianti tecnologici
- OG12. - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG13. - Opere di ingegneria naturalistica
- OS1. - Lavori in terra
- OS2A. - Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS2B. - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS3. - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS4. - Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5. - Impianti pneumatici e antintrusione
- OS6. - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS7. - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS8. - Opere di impermeabilizzazione
- OS9. - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS10. - Segnaletica stradale non luminosa
- OS11. - Apparecchiature strutturali speciali
- OS12A. - Barriere stradali di sicurezza
- OS12B. - Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS13. - Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS14. - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS15. - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS16. - Impianti per centrali produzione energia elettrica
- OS17. - Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS18A. - Componenti strutturali in acciaio
- OS18B. - Componenti per facciate continue
- OS19. - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
- OS20A. - Rilevamenti topografici
- OS20B. - Indagini geognostiche
- OS21. - Opere strutturali speciali
- OS22. - Impianti di potabilizzazione e depurazione



- OS23. - Demolizione di opere
- OS24. - Verde e arredo urbano
- OS25. - Scavi archeologici
- OS26. - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS27. - Impianti per la trazione elettrica
- OS28. - Impianti termici e di condizionamento
- OS29. - Armamento ferroviario
- OS30. - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS31. - Impianti per la mobilità
- OS32. - Strutture in legno
- OS33. - Coperture speciali
- OS34. - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS35. - Interventi a basso impatto ambientale
- XX1. - Costruzioni Varie
- XX2. - Impianti Vari